ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 14

Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.

Le categorie di personale di cui all'art. 12, nonche' gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari dello Stato, indicati nell'art. 13 versano all'Ente il contributo stabilito dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591.

L'Amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono e' obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 30 gennaio 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it